COME FARE PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO EX LEGE 89/2001 – EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Corte d'Appello di Lecce

Palazzo di Giustizia - Viale de Pietro

Ufficio Ragioneria e Contabilità - rimborsi indennizzi ex Lege Pinto - Piano V

A CHI RIVOLGERSI dr.ssa Mada CAZZOLLA – Direttore

Email: maria.cazzolla@giustizia.it

LINK DI INTERESSE Legge 24 marzo 2001, n. 89

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. L)

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art.5 della L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dala L. 7 agosto 2012, n. 134, il ricorso introduttivo, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato entro trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (la notifica deve essere eseguita all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, trattandosi di atti a rilevanza processuale).

La mancata notificazione nei predetti termini determina l'inefficacia del decreto di condanna e l'impossibilità di proporre nuovamente la domanda di equa riparazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 777, lettera L) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (L. n.89/2001), il creditore deve compilare in ogni sua parte la dichiarazione scaricabile dalla sezione moduli ragioneria.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta da <u>ciascun avente diritto (compreso il procuratore</u> antistatario) e trasmessa tramite PEC all'indirizzo: <u>prot.ca.lecce@giustiziacert.it</u>.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità e del codice fiscale, visura della Camera di Commercio nel caso di società, denuncia di successione in caso di creditore originario defunto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. L) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione richiesta, non potrà essere emesso l'ordine di pagamento; i creditori potranno procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, al ricorso per ottemperanza dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla ricezione della dichiarazione e della documentazione da parte dell'amministrazione debitrice.